

COMUNE DI CORNUDA (TV)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 24 del 29.05.2003

esecutiva ai sensi di legge dal 20.06.2003

ART. 1

Assegnazione dell'arma di ordinanza

- I. Gli appartenenti alla polizia municipale, che ne abbiano fatta esplicita richiesta ed ai quali sia stata conferita la qualità di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza, subordinatamente al superamento di un corso di idoneità tecnica ed una valutazione favorevole sotto il profilo psico-attitudinale.

ART. 2

Numero delle armi

- I. Il sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al corpo di polizia municipale. Tale provvedimento ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.
- II. Il numero massimo delle armi in dotazione equivale al numero degli addetti di cui all'articolo 1, in possesso della qualifica di agente pubblica sicurezza e può essere maggiorato di un arma come dotazione di riserva.

ART. 3

Tipo di armi

- I. L'arma in dotazione degli addetti di cui all'articolo 1 è una pistola semiautomatica e/o a rotazione, i cui modelli devono essere scelti tra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni delle armi da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni.
- II. Presso il comando può essere inoltre custodita un arma lunga comune da sparo con proiettili narcotizzanti per interventi di polizia zoofila e rurale.
- III. Gli appartenenti alla polizia municipale possono essere dotati altresì della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

ART. 4

Servizi per i quali è consentito il porto dell'arma e assegnazione della stessa

- I. I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono portare l'arma di cui sono dotati, su disposizione del comandante, sono i seguenti:
 - a) servizi auto-moto pattuglia, pronto intervento;
 - b) servizi di vigilanza e protezione della casa comunale;
 - c) servizi notturni;
 - d) servizi specifici di polizia zoofila e rurale;
 - e) servizi di polizia giudiziaria;

- II. Per i servizi previsti dal presente articolo l'arma viene assegnata, di norma, in via continuativa e per un periodo determinato, si dèni dell'articolo 6 decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145. Il provvedimento di assegnazione dell'arma è disposto dal Sindaco ed è oggetto di revisione annuale. Tale provvedimento è comunicato al Prefetto ed è annotato in apposito documento che l'addetto alla polizia municipale è tenuto a portare sempre con sé.

ART. 5

Servizi speciali con assegnazione provvisoria dell'arma

- I. Per i servizi speciali che il comandante, d'intesa con il sindaco, ritenga debbano essere svolti armati, l'arma può essere assegnata in via provvisoria con ordine scritto del comandante stesso.

- II. L'assegnatario dell'arma in via provvisoria, ritira la stessa all'inizio del servizio ed al suo termine la restituisce al consegnatario delle armi o al suo sostituto, che ne cura la registrazione ed i controlli stabiliti dal decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145.

- III. L'arma deve essere ritirata e consegnata scarica. Le operazioni di caricamento e scaricamento avvengono in apposito locale, nel quale sono affisse, ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

ART. 6

Porto dell'arma fuori dal servizio e fuori dall'ambito territoriale comunale

- I. Agli addetti alla polizia municipale con cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della stessa anche fuori servizio su tutto il territorio comunale e nel tragitto per raggiungere il proprio domicilio dal luogo di servizio e viceversa.

- II. Per il personale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto nei Comuni nei quali svolgono compiti di collegamento.

- III. A tutti gli appartenenti al comando in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, è consentito il porto per recarsi presso il poligono di tiro convenzionato.

- IV. Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale del Comune, per soccorso o in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinate dal comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate e con il consenso scritto del Sindaco.

- V. Per detti servizi il Sindaco dà comunicazione al Prefetto competente per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio comunale.

ART. 7

Custodia delle armi e modo di portare l'arma

- I. Le armi vengono custodite in apposito armadi metallico corazzato munito di serratura di sicurezza, ubicato in locale idoneo della sede.
- II. Il Sindaco con proprio provvedimento, nomina il consegnatario delle armi, il quale svolge le funzioni e i compiti previsti agli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 4 marzo 1987 n. 145.
- III. Gli addetti che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
- IV. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65, l'addetto sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi e debba portare l'arma, questa è portata in modo non visibile.
- V. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

ART. 8

Doveri dell'assegnazione dell'arma

- I. L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'articolo 1, è tenuto:
- a) a verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) a custodire diligentemente l'arma, evitandone il deposito al di fuori dell'apposito armadio, di cui all'articolo 7 comma 1, ed a curarne la manutenzione;
 - c) ad applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) a mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro

ART. 9

Restituzione dell'arma

- I. L'arma ed il munizionamento, assegnati in via continuativa, vengono restituiti al comando:
- a) qualora venga meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
 - b) durante il periodo di aspettativa;
 - c) quando l'assenza dal servizio attivo superi i 21 giorni e ne sia stata fatta specifica richiesta;
 - d) in tutti i casi nei quali ciò sia disposto dall'amministrazione e/o dal Prefetto.
- II. Al rientro in servizio sarà a cura del dipendente provvedere al ritiro di quanto depositato.

ART. 10

Smarrimento o furto dell'arma

- I. L'assegnatario o il consegnatario, a seconda si tratti di smarrimento o furto, hanno l'obbligo di fare immediatamente denuncia al più vicino comando dei carabinieri dello smarrimento o del furto delle armi, di parti di esse o delle munizioni.
- II. Copia della denuncia è custodita, unitamente al registro delle armi e delle munizioni, a cura del consegnatario.
- III. Del furto o dello smarrimento è fatta annotazione nel registro delle armi e delle munizioni, di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale 4 marzo 1987 n. 145. Copia della denuncia è trasmessa anche al Sindaco il, valutate le circostanze e le eventuali responsabilità, può anche proporre al Prefetto la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, in via temporanea o definitiva.

ART. 11

Addestramento al tiro

- I. Per l'addestramento al tiro si applicano le disposizioni contenute nel Capo IV del decreto ministeriale 4 marzo 1987 n.145 e nella legge 28 maggio 1981 n.286.

ART. 12

Disposizioni finali

- I. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme di legge in materia.
- II. Il presente regolamento entra in vigore, ad intervenuta esecutività, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
